

(I lavori proseguono alle ore 11.19 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 783 presentata da Sacco Sean inerente a "Rispetto delle disposizioni normative della legge regionale 9/2016 'Comminazione delle sanzioni come previsto dall'articolo 11 della legge'"

PRESIDENTE

Ha chiesto di illustrare l'interrogazione il Consigliere Sacco.
Prego, Consigliere; ha facoltà di intervenire per cinque minuti.

SACCO Sean

Grazie, Presidente.

Ho deciso di depositare questa interrogazione dall'oggetto "Rispetto delle disposizioni normative della legge regionale 9/2016 'Comminazione delle sanzioni come previsto dall'articolo 11 della legge'".

Premetto che la legge regionale 9/2016, recante "Norme per la prevenzione del contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", già dall'articolo 1 prevede che *"nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico (GAP) e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabile dalla popolazione, nonché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica"*.

Il legislatore, nella legge regionale n. 9/2016, al fine di rendere effettivamente consistente l'azione amministrativa nell'ambito della lotta al gioco d'azzardo patologico, ha previsto all'articolo 11 una serie di sanzioni per il mancato rispetto delle previsioni di legge.

Considerato che con il disegno di legge n. 144, presentato dalla Giunta il 21/05/2021, si vuole andare a modificare l'impianto normativo sulla tutela del GAP, abrogando di fatto buona parte della legge n. 9/2016.

Considerato che, nonostante la discussione del nuovo disegno di legge, le disposizioni normative della legge regionale n. 9/2016 devono essere rispettate, perché sono attualmente in vigore, e i trasgressori devono essere sanzionati ai sensi dall'articolo 11 della legge regionale. In particolare, si vuole porre l'attenzione sull'articolo 11, comma 1, e sulla scadenza della proroga per il rispetto dell'articolo 5 della stessa norma sulle distanze, come stabilito nell'articolo 13, comma 2, per due motivi: il primo, perché le leggi si rispettano; il secondo, perché qualcuno si è già adeguato a questa legge e ha fatto degli investimenti in tal senso, per cui è giusto che si veda tutelato nei confronti di chi, invece, non ha ottemperato a quanto previsto dalla legge e ad oggi sta esercendo al di fuori di quella che è la concessione normativa della nostra Regione.

Al riguardo, interrogo la Giunta per sapere se la Regione Piemonte abbia verificato il rispetto o meno delle norme della legge regionale n. 9/2016, con particolare riferimento all'articolo 5 e alla scadenza di cui all'articolo 13, comma 2, sanzionando o facendo sanzionare dagli organi competenti i trasgressori e specificando l'ammontare previsto. Grazie.

PRESIDENTE

Ringraziamo il collega Sean Sacco per l'illustrazione.

La Giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando l'Assessore Maurizio Marrone.

Prego, Assessore; ne ha facoltà per cinque minuti.

MARRONE Maurizio Raffaello, *Assessore ai rapporti con il Consiglio regionale*

Grazie, Presidente.

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si precisa che le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge regionale n. 9/2016 sono esercitate dai Comuni, ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima.

La Regione non ha quindi alcun potere sanzionatorio nei confronti dei Comuni, che, istituzionalmente, devono accertare che la collocazione degli apparecchi per il gioco lecito rispetti le distanze dai luoghi sensibili di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 9/2016, ed applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 in caso di inosservanza.

PRESIDENTE

Ringraziamo l'Assessore Maurizio Marrone per la risposta.

OMISSIS

*(Alle ore 12.06 il Presidente dichiara esaurita la trattazione
delle interrogazioni a risposta immediata)*

(La seduta inizia alle ore 14.03)